



**Angelo Licastro**

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di  
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività  
dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche  
(in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414) \***

*Crucifix “by Choice”. From Compulsory to Optional Display of Crucifixes in Italian  
Classrooms (Some Remarks on the Decision September 9<sup>th</sup>, 2021, no. 24414 of the United  
Sections of the Italian Supreme Court of Cassation)*

ABSTRACT: This article analyzes the decision September 9<sup>th</sup>, 2021, no. 24414, of the United Sections of the Italian Supreme Court of Cassation, concerning the display of the crucifix in the classrooms. The Court has ruled that the presence of the crucifix on the wall does not discriminate against anyone. However, not the government authorities, but the students during an Assembly and the Class council must decide if display the crucifix and if eventually place other religious symbols next to it, seeking “reasonable accommodation” between the different positions of people in the school community.

**SOMMARIO:** 1. La giusta presa di distanza da paradigmi di approccio dello Stato verso l’esperienza religiosa estranei al nostro modello costituzionale di diritto ecclesiastico - 2. L’esclusione del carattere discriminatorio del provvedimento adottato dal dirigente scolastico - 3. Il principio di laicità e l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 - 4. L’ipotesi di una “incompletezza” della norma regolamentare in rapporto alle diverse esperienze e convinzioni di fede ridefinite in una dimensione prettamente storico-culturale - 5. I residui profili di peculiare rilevanza del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi - 6. Le competenze degli organi di autonomia scolastica in tema di esposizione dei simboli religiosi e la composizione dei conflitti affidata agli “accomodamenti ragionevoli” - 7. Brevi notazioni conclusive.

**1 - La giusta presa di distanza da paradigmi di approccio dello Stato  
verso l’esperienza religiosa estranei al nostro modello costituzionale  
di diritto ecclesiastico**

Non moriremo (tutti) francesi, almeno per ora<sup>1</sup>. Possiamo dirlo dopo la pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.



intervenuta nella vicenda dell'insegnante di materie letterarie presso un Istituto professionale di Stato, non disposto a tollerare l'esposizione del simbolo durante lo svolgimento delle sue lezioni, tanto da rimuoverlo sistematicamente dalla parete, durante le stesse, a salvaguardia della sua pretesa libertà di coscienza e di insegnamento nonché del suo invocato diritto a non essere discriminato<sup>2</sup>.

La decisione verte, dunque, su quella particolare declinazione della questione del crocifisso, concernente l'esposizione del simbolo nelle aule della scuola pubblica, da sempre maggiormente discussa, alla quale la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha il merito indiscutibile di avere dato una soluzione che, nel suo complesso, non appare influenzata da modelli di approccio dello Stato verso l'esperienza religiosa del tutto estranei ai tratti qualificanti del nostro diritto ecclesiastico, come delineato dalla Costituzione repubblicana.

Un esito di questo tipo, per quanto sorretto, in linea di principio, da premesse metodologiche quasi ovvie, non era affatto scontato, anzi ha

---

<sup>1</sup> Dopo Cass. civ., sez. lav., ord. 18 settembre 2020, n. 19618, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2020/3, p. 901 (solo massima) era tornata di una qualche attualità la domanda che figura nel titolo dell'intervento di **P. CAROZZA**, **M. CARTABIA**, *Moriremo francesi?*, in *www.ilsussidiario.net*, 5 novembre 2009, pubblicato all'indomani della (prima) pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (poi riformata dalla Grande Camera) di condanna dell'Italia per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24414. Per i primi commenti, cfr. **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, p. 1 ss.; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale - rivista telematica* (<https://www.statoechiese.it>), n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4, 2021, p. 55 ss.; **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 16 settembre 2021; **M. GANARIN**, *Ancora su Cassazione e crocifisso, fra laicità e reasonable accommodation*, ivi, 25 settembre 2021; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, in *Labor*, 16 settembre 2021; **A. SALVI**, *Sezioni Unite e crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 15 settembre 2021; **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021, p. 1 ss.; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2021, p. 45 ss.



rischiato, nello svolgersi della concreta dinamica giuridica, di essere condizionato dalla tendenza, già segnalata in dottrina, all'espansione dell'area di influenza del nuovo diritto antidiscriminatorio di matrice europea verso la dimensione istituzionale dell'esperienza religiosa<sup>3</sup>. Non a caso il ricorrente aveva, anzitutto, provato a fare leva sul suo diritto (individuale) a non essere discriminato per motivi religiosi in quanto lavoratore, convinto di avere così imboccato la strada maestra per provare a mettere in crisi, nella materia in esame, qualsiasi soluzione che non si fosse ispirata a una logica di assoluta "impermeabilità" dello spazio pubblico rispetto alla religione e ai suoi simboli.

Logica estranea alla nostra storia, alle nostre tradizioni e alla stessa identità costituzionale del nostro Stato, sebbene anche da noi conti un certo numero di convinti sostenitori, pronti talvolta a sfruttare come proprio alleato l'effetto uniformante che l'incedere del processo di integrazione europea (direttamente o indirettamente) esercita sui diritti nazionali.

La Cassazione è stata, invece, attenta a circoscrivere ogni eventuale impropria espansione dell'area di influenza del principio di pari tutela e di eguaglianza del lavoratore, collocando al centro della questione della legittimità dell'esposizione del crocifisso la sua compatibilità col principio di laicità dello Stato e della stessa scuola pubblica.

---

<sup>3</sup> A fare le spese di questa espansione è stato, finora, soprattutto il regime giuridico delle così dette "organizzazioni confessionali di tendenza", come emerge dagli orientamenti interpretativi risultanti dai primi interventi della Corte di giustizia in materia: cfr. Corte giustizia UE, Grande Sezione, 17 aprile 2018, C-414/16, *Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV*, e ID., 11 settembre 2018, C-68/17, *IR c. JQ*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2018/3, p. 891 ss., con commento di **A. LICASTRO**, *Il regime giuridico delle organizzazioni confessionali di tendenza, tra garanzie costituzionali «forti» e interpretazioni «omologanti» (o «abroganti»?) della Corte di giustizia UE*, p. 863 ss.

Si presta, invece, a una doppia lettura la recentissima Cass. civ., sez. lav., ord. 2 novembre 2021, n. 31071, che ha confermato il carattere discriminatorio della mancata conferma dell'incarico di insegnamento di educazione artistica a una docente a causa del suo orientamento sessuale, per come accertato da App. Trento, 23 febbraio 2017, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017/3, p. 757 ss. Per un verso, infatti, la Cassazione parla di "condotte apertamente discriminatorie" riferendosi all'operato della scuola; per altro verso, gli stessi giudici, per esplicita ammissione, hanno ritenuto di non potere esprimere valutazioni sulla fondatezza dei rilievi mossi dal ricorrente, avendo rilevato la ricorrenza di vizi concernenti l'esposizione dei motivi di ricorso (omessa indicazione puntuale e motivata degli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata) tali da non consentire a essi, appunto, di "adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione".



È questa una impressione che si ricava immediatamente dalla successione logica con cui è condotto l'esame dei motivi di ricorso: l'esame della questione veramente nuova, legata all'invocata violazione del divieto di discriminazione del lavoratore, posta dal primo motivo di ricorso, è rinviato alla parte finale della pronuncia (a partire dal punto 25 della motivazione), a completamento e a chiusura di una verifica condotta con priorità logica su altri principi, e in particolare sulla versione tutta italiana del principio di laicità<sup>4</sup>, collocata, sin dalle prime battute, al centro della scena. Versione tutta italiana della laicità, basata su un "concetto inclusivo e aperto di neutralità" e non su un concetto "escludente di secolarizzazione", "aperta alle diverse identità", ma nello stesso tempo senza esigere da parte di alcuno "la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa", implicante, infine, sul piano della pregevolezza delle coscienze individuali, pari dignità "dei singoli convincimenti etici"<sup>5</sup>.

Non riproporrò, nel dettaglio, i termini di svolgimento del giudizio di merito<sup>6</sup> e le argomentazioni poste dalla Sezione lavoro della Cassazione a base dell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della Corte. Do anche per conosciuto il quadro generale

---

<sup>4</sup> Sul modello di "laicità all'italiana", mi limito a rinviare a **S. DOMIANELLO**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011, p. 1 ss. (in part. p. 33); **ID.**, *Laïcité en marche. L'Hexagone à l'épreuve*, ivi, n. 30 del 2017, p. 1 ss.; **ID.**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; **A. FERRARI**, *Laïcité et multiculturalisme à l'italienne*, in *Archives des Sciences Sociales des Religions*, gennaio-marzo 2008, p. 133 ss.; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità "all'italiana"*, Jovene, Napoli, 2013; **B. RANDAZZO**, *Le laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2008, p. 1 ss. (in part. p. 26 ss.); **S. SICARDI**, *Alcuni problemi della laicità in versione italiana*, in *Studi in onore di Alessandro Pace*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 1765 ss.

<sup>5</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.1 dei *Motivi della decisione*. La laicità dello Stato si riflette poi sulla laicità e neutralità della scuola pubblica, "luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni": *ibidem*.

<sup>6</sup> Vale, a tal proposito, rinviare ai principali commenti che hanno avuto a oggetto l'ordinanza della Sezione lavoro: cfr. **P. CAVANA**, *"A chiare lettere - Confronti"*. *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 14 del 2021, p. 61 ss.; **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, ivi, n. 12 del 2021, p. 1 ss.; **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2020/3, p. 887 ss.; **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2021, p. 35 ss.



dei problemi che pone l'esposizione del crocifisso nelle scuole, i principali orientamenti della dottrina e i più significativi precedenti giurisprudenziali. Mi concentrerò, dunque, unicamente sulla pronuncia dello scorso mese di settembre che, sebbene valorizzi gli esiti di un preciso orientamento dottrinale contrario a radicalizzare la contrapposizione tra *obbligo* (incondizionato) e *divieto* (assoluto) di esposizione, non è priva di marcati tratti di originalità soprattutto dal punto di vista della tecnica argomentativa adottata, con la quale, "a legislazione invariata", si è potuti approdare a una soluzione (per noi nuova)<sup>7</sup> della questione, segnando un "preciso spartiacque" tra passato e futuro nella storia infinita dell'esposizione del simbolo<sup>8</sup>.

## 2 - L'esclusione del carattere discriminatorio del provvedimento adottato dal dirigente scolastico

Data la sostanziale novità della questione, per cominciare merita qualche cenno il passaggio argomentativo della sentenza che ha portato a escludere il carattere discriminatorio, ai danni del docente contrario all'esibizione del simbolo, del provvedimento adottato dal dirigente scolastico.

La verifica è condotta dalle Sezioni Unite con riferimento al dubbio della ricorrenza di una discriminazione *indiretta*, per integrare la quale sono necessari, sulla base della normativa vigente, com'è noto, due

---

<sup>7</sup> Per un quadro riassuntivo sintetico della materia concernente l'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, rinvio ad **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2017, p. 97 ss.

<sup>8</sup> Parla di "significativo cambio di passo nel tradizionale inquadramento normativo e nella percezione sociale della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane" e, addirittura, di "portata rivoluzionaria della pronuncia", **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 59. Nel senso che siamo di fronte a una pronuncia da valutare "in chiaroscuro", ma "ponderosa e prismatica, che richiederà tempo per essere compresa e metabolizzata (e probabilmente avrà anche ricadute giurisprudenziali multiformi e al momento imprevedibili)", con "effetti riflessi [...] ben oltre la materia dei simboli religiosi", **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 66 e p. 47 (penserei, quanto alle ricadute più immediate, alla materia dell'esposizione nelle scuole dei presepi durante il periodo natalizio; ricordo che una esposizione "istituzionale" è anche quella prevista dalla legge regionale della Lombardia, 21 novembre 2011, n. 18). Individua nella sentenza alcuni punti "non privi di forte ambiguità e destinati a incidere negativamente in ambito scolastico", **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 2.



requisiti. Anzitutto, è previsto che la disposizione, il criterio, la prassi, l'atto, il patto o il comportamento incriminato, apparentemente neutri, mettano le persone che professano una determinata religione o *ideologia di altra natura* (compresa, evidentemente, la visione ateistica della vita e della storia), in una situazione di *particolare svantaggio* rispetto ad altre persone (art. 2, primo comma, lett. b, d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216)<sup>9</sup>; inoltre, è necessario che la differenza di trattamento (causa del particolare svantaggio), pur risultando indirettamente discriminatoria, *non sia giustificata* oggettivamente da una finalità legittima perseguita attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 216 cit.). In altri termini, non basta accertare l'effetto oggettivamente pregiudizievole, occorrendo, altresì, che esso non trovi una oggettiva giustificazione nei termini indicati.

Le Sezioni Unite hanno escluso l'esistenza della discriminazione compiendo, mi pare, una duplice valutazione.

Per un verso, in relazione alla specifica prospettazione operata dalla Sezione lavoro, hanno ritenuto che l'esposizione del simbolo, disposta, su richiesta degli studenti, dal provvedimento del dirigente scolastico, non fosse in alcun modo "suscettibile di evidenziare un nesso confessionale tra insegnamento e valori del cristianesimo"<sup>10</sup> su cui avrebbe potuto trovare innesto una situazione di "particolare svantaggio" per l'insegnante ateo, in quanto costretto (a differenza, ad esempio, del collega cattolico) a svolgere la sua attività didattica "in nome di valori non condivisi"<sup>11</sup>. Conclusione, a mio parere, ineccepibile, sviluppata in relazione al vero punto debole, per quanto di centrale rilievo, dell'ordinanza rimettente<sup>12</sup>: manca, infatti, nella scuola italiana, qualsiasi nesso tra insegnamento e valori religiosi evocati dal crocifisso, né può ragionevolmente ipotizzarsi - anche in ragione della natura passiva del simbolo, come tale ritenuto influente sulla formazione ed educazione di un soggetto ancora in fase di sviluppo come l'alunno - che possa subire influenze indebite una persona matura e dotata di spirito critico come l'insegnante (tanto da cadere in errore sull'effettivo significato della presenza del crocifisso nelle scuole), pienamente consapevole dei contenuti dei programmi, dell'apertura pluralistica della scuola, dell'assenza di commistioni confessionali nello svolgimento della

---

<sup>9</sup> Il decreto legislativo n. 216 del 2003 reca "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

<sup>10</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 28.1.

<sup>11</sup> Cass. civ., ord. 18 settembre 2020, cit., "Considerato" n. 12.

<sup>12</sup> A. LICASTRO, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico*, cit., p. 47 s.



funzione pubblica dell'istruzione. Non mi pare ci sia nulla da aggiungere a questo tipo di considerazioni.

Per altro verso, la sentenza sembra compiere una valutazione ulteriore nel precisare che la situazione di *particolare svantaggio* "non è ravvisabile nel mero fastidio o nel disaccordo sul piano culturale" o nella circostanza che l'affissione del crocifisso risulti "sgradita" all'insegnante. Secondo i Supremi Giudici non può essere sufficiente una "mera percezione soggettiva" alla base della situazione di particolare svantaggio, risultando necessario il riferimento a elementi oggettivi e di fatto, come risulterebbe confermato anche dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, che attribuirebbe un "rilievo cruciale" alla prova statistica nei giudizi contro le discriminazioni<sup>13</sup>.

Questo tipo di considerazioni, di cui è bene prendere atto, non appaiono pienamente persuasive.

È certamente vero che caratteristica qualificante del nuovo diritto antidiscriminatorio è proprio il suo operare in termini oggettivi; ma tale caratteristica viene normalmente intesa nel senso che la situazione sfavorevole o fonte di particolare svantaggio per il lavoratore vada ricostruita guardando unicamente alle *conseguenze* del provvedimento incriminato, prescindendo dall'intenzionalità o dalla mala fede del datore di lavoro o di chi è titolare del potere di organizzare l'attività lavorativa. È inutile, cioè, compiere una indagine sull'*animus nocendi* di chi ha adottato il provvedimento, se concretamente questo è risultato fattore determinante di conseguenze discriminatorie nel contesto lavorativo. Lo stesso ricorso alla prova statistica, ora espressamente ammesso, nell'ambito della tutela antidiscriminatoria genericamente intesa, dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011<sup>14</sup>, serve ad agevolare la ricostruzione dei fatti pregiudizievoli per il lavoratore attraverso rilevazioni numericamente misurabili e quindi di carattere oggettivo, ma si tratta di un mezzo di prova che si colloca accanto ad altri mezzi di prova parimenti esperibili e magari da preferire in rapporto alle caratteristiche della singola controversia<sup>15</sup>. Comunque sia, esso potrà risultare utile per dimostrare non

---

<sup>13</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punti 28.2 e 28.3.

<sup>14</sup> L'art. 40 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, faceva espresso riferimento alla prova statistica solo con riguardo alla parità uomo-donna.

<sup>15</sup> Sul superamento, nel diritto antidiscriminatorio europeo, dei criteri di calcolo statistico come mezzo esclusivo per la prova della discriminazione indiretta e sulle oggettive difficoltà di "misurare la porzione di soggetti svantaggiati in base alla religione", S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diversità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2013, p. 62.



tanto la ricorrenza della situazione di particolare svantaggio, quanto il collegamento tra tale situazione e il fattore di rischio giuridicamente protetto (nel nostro caso, le convinzioni religiose).

Né appare risolutivo considerare, soltanto ai fini della eventuale ricorrenza della situazione di particolare svantaggio, oggettivamente considerata, che la libertà di insegnamento del docente non risulta minimamente intaccata dalla presenza del crocifisso. Che non ci sia una tale compressione della libertà di insegnamento del docente appare evidente e ciò indipendentemente dalla circostanza che la presenza del crocifisso derivi da una richiesta degli studenti o da una opzione autoritativa dello Stato: altra cosa è, però, riconoscere l'esistenza di una situazione di "disagio" (e quindi di un particolare svantaggio) del docente derivante dalla presenza del simbolo.

Parrebbe confortare tale ricostruzione la stessa pronunzia della Corte di giustizia, richiamata dalle Sezioni unite nel punto 27 della sentenza in commento; essa ha ravvisato la situazione di particolare svantaggio della lavoratrice di religione musulmana, tenuta a rispettare una regola aziendale che vietava di indossare il velo islamico, proprio nella condizione di "particolare disagio" della donna<sup>16</sup>, termine che evidentemente allude a una sensazione di carattere soggettivo, non inscindibilmente legata alla professione di una determinata fede religiosa - come ivi ribadito dalla stessa Corte di giustizia - dipendendo da una libera scelta della lavoratrice (musulmana) indossare o non indossare il particolare capo di vestiario<sup>17</sup>.

Esclusa la discriminazione diretta, nel prosieguo della sentenza, quando la Corte di Lussemburgo si interroga sulla possibile ricorrenza di una discriminazione indiretta, sembra darsi per scontata la situazione di particolare svantaggio derivante dal "disagio" della donna (sia pure corroborata dalla circostanza che la norma controversa riguarda "dal punto di vista statistico, quasi esclusivamente le lavoratrici che indossano un velo a causa della loro fede musulmana")<sup>18</sup>, e ci si sofferma solo sulla eventuale giustificazione della misura adottata dal datore di lavoro. È

---

<sup>16</sup> Corte di giustizia UE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, nelle cause riunite C-804/18 e C-341/19, IX c. *WABE eV e MH Müller Handels GmbH c. MJ*, par. 53.

<sup>17</sup> Era stato utilizzato esattamente lo stesso termine, ora presente nella motivazione della pronunzia della Corte di giustizia, in **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell'ambiente scolastico*, cit., p. 60, proprio alludendo alla "soggettiva condizione o sensazione di disagio vissuta nel luogo in cui [l'insegnante] è chiamato a svolgere la sua prestazione lavorativa".

<sup>18</sup> Corte di giustizia UE (Grande Sezione), 15 luglio 2021, cit., par. 59.





vero, come osserva il Procuratore generale nelle sue Conclusioni, che “[i]ndossare un segno e vedere un segno sulla parete non sono la stessa cosa”<sup>19</sup>. Ed è vero, soprattutto, che la donna islamica (al fine di superare la situazione di “disagio”) esercita (o meglio) chiede di esercitare una facoltà inerente alla sua libertà religiosa, riconosciuta, in linea di principio, come diritto umano fondamentale, mentre l’ateo che prova “disagio” alla visione del crocifisso, a mio parere e a differenza di quanto sembra potersi desumere dalla sentenza in esame<sup>20</sup>, non gode di una analoga facoltà; ma si tratta di differenza destinata a ripercuotersi in una fase successiva, quando, accertato il particolare svantaggio, l’individuazione puntuale di una finalità legittima perseguita dal provvedimento con mezzi appropriati e necessari potrà richiedere particolari (e a volte complesse) operazioni di bilanciamento tra i diversi “diritti” in gioco<sup>21</sup>.

Ripeto, per concludere sul punto: asserire l’esistenza della situazione di particolare svantaggio non significa in alcun modo riconoscere automaticamente l’esistenza della discriminazione indiretta, che va, al contrario, esclusa nel caso in cui quella situazione risulti oggettivamente giustificata dalla finalità legittima del provvedimento apparentemente neutro ma avente effetti pregiudizievoli. E, in questo senso, la stessa norma regolamentare ha un suo peso, come anche il

---

<sup>19</sup> **PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, *Conclusioni del P.M.*, 17 giugno 2021, in *Labor*, 16 settembre 2021, punto 13.6.

<sup>20</sup> La Corte di cassazione afferma, infatti, a più riprese, che la libertà religiosa negativa del docente subisce una qualche compressione, sollecitando proprio per questo “un principio di proporzionalità della limitazione, conformemente alla natura chiaroscurale del bilanciamento del diritto fondamentale” (punto 23.1).

<sup>21</sup> Non sembra risolutivo della questione indicata nel testo neppure il richiamo, operato nella requisitoria del Procuratore generale, al par. 66 della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso *Lautsi c. Italia* (**PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE**, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, cit., punto 13.4). In quel caso, i giudici di Strasburgo scrivono: “On peut néanmoins comprendre que la requérante puisse voir dans l’exposition d’un crucifix dans les salles de classe de l’école publique où ses enfants étaient scolarisés un manque de respect par l’Etat de son droit d’assurer l’éducation et l’enseignement de ceux-ci conformément à ses convictions philosophiques. Cependant, la perception subjective de la requérante ne saurait à elle seule suffire à caractériser une violation de l’article 2 du Protocole no 1”. Come può vedersi, a parte il fatto che non veniva in gioco in alcun modo la ricostruzione di una situazione di “particolare svantaggio”, la “percezione soggettiva” non è riferita al simbolo, quanto alla violazione della norma del Protocollo e può quindi facilmente convenirsi che una semplice “sensazione di violazione di una norma” non può essere sufficiente per dimostrarne l’effettiva ricorrenza.



Pubblico ministero, nelle sue Conclusioni, non ha mancato di osservare, rilevando che, in presenza di una copertura normativa, sul versante della censura di discriminazione, “quella base giuridica, se effettiva e applicabile, opererebbe come elemento di possibile o comunque diversa legittimazione dell’azione dell’amministrazione scolastica”<sup>22</sup>.

Il carattere necessario e adeguato delle misure, adottate in funzione del perseguimento della predetta finalità, si determina poi applicando i noti criteri di proporzionalità nella composizione delle libertà in conflitto, senza doversi esporre, altrimenti, nel momento in cui si richiama la necessità di fare ricorso a tale tecnica di ponderazione tra diritti e libertà reciprocamente confliggenti, alla critica facente leva sulla “mancanza nella fattispecie in esame della fondamentale premessa per l’applicazione del criterio di bilanciamento, ovvero la lesione anche solo potenziale di una libertà o di un diritto fondamentale”<sup>23</sup>.

### 3 - Il principio di laicità e l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965

Uno dei punti più interessanti e sicuramente più innovativi della pronuncia delle Sezioni Unite è quello riguardante l’interpretazione conforme a Costituzione della norma che prevede l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola media (le Sezioni Unite convengono con quella posizione dottrinale secondo cui non fa nessuna differenza che esse siano aule della scuola media inferiore o della scuola media superiore).

Di fronte al dubbio - prospettato dal ricorrente e non ritenuto infondato dalla Sezione lavoro - che possa esserci un insanabile contrasto tra quanto previsto dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e il principio di laicità dello Stato, i Supremi Giudici affermano che il predetto articolo

---

<sup>22</sup> PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. civ., Udienza pubblica 6 luglio 2021, cit., punto 6.

<sup>23</sup> P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 8, il quale osserva che se “si nega la premessa, ovvero l’asserita lesione dei diritti del docente e la sua pretesa discriminazione, come riconoscono i giudici, viene meno anche l’esigenza di un bilanciamento o accomodamento per l’assenza di un conflitto anche solo potenziale tra diritti” (p. 17). Cfr. pure I. SPADARO, *Il problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., secondo il quale «se si assume che il crocifisso sia un simbolo passivo ed inidoneo ad ingenerare un’indebita “compenetrazione” tra Cattolicesimo e insegnamento, e che ciò valga sia per gli studenti che per il personale scolastico, non si comprende nella percezione di quali soggetti, logicamente distinti da questi, potrebbe concretamente configurarsi l’asserita compromissione della laicità».



“sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla Costituzione”<sup>24</sup> senza che debba toccargli, dunque, necessariamente, la sorte della disapplicazione (sempre a causa del riconosciuto contrasto col principio di laicità), cui vanno incontro gli atti amministrativi contrastanti con norme di legge: rimedio che da tempo è ritenuto direttamente praticabile dal giudice ordinario anche in caso di diretto contrasto con norme costituzionali<sup>25</sup>. Questa era stata, del resto, la richiesta formulata dal Pubblico ministero nelle sue Conclusioni.

Qui fioriscono una serie di questioni, che proverò sinteticamente a riassumere.

Anzitutto, le Sezioni Unite non sembrano dare alcun peso a possibili riserve circa l'immediata azionabilità, davanti al giudice ordinario e come conseguenza della lamentata lesione di una posizione soggettiva individuale, di una (presunta) violazione del principio di laicità dello Stato.

Com'è noto, questo principio si traduce in regole di organizzazione vincolanti per l'apparato statale (in tutte le sue articolazioni territoriali) nella generalità degli ambiti in cui si tratta di governare l'atteggiamento delle pubbliche istituzioni nei confronti del fenomeno religioso. Tutti i “corollari” del principio individuati dalla Consulta, vale a dire:

“non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”; «distinzione tra “ordini” distinti»; “equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni”; “tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità”<sup>26</sup>,

concorrono a definirne, nell'essenziale, i contenuti, ma non ne mutano la natura di situazione giuridica tipicamente correlata con la tutela di

---

<sup>24</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.4.

<sup>25</sup> Cfr. Corte cost., sent. n. 72 del 1968, in *Giur. cost.*, 1968, p. 1031 ss., con nota di V. ONIDA, *Sulla «disapplicazione» dei regolamenti (a proposito della libertà religiosa dei detenuti)*, p. 1032 ss. Secondo la Corte “[è] ovvio che le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costituzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E dai giudici chiamati a farne applicazione”.

<sup>26</sup> Rispettivamente: Corte cost., sent. n. 203 del 1989 (punto 4 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 334 del 1996 (punto 3.2 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 168 del 2005 (punto 4 del *Considerato in diritto*); Id., sent. n. 67 del 2017 (punto 2.1 del *Considerato in diritto*).



interessi super-individuali, solo indirettamente destinati a riflettersi sulla posizione del singolo.

Non si comprenderebbe altrimenti come mai, al giudice Tosti, anch'egli impegnato in una battaglia contro i crocifissi (in questo caso, quelli esibiti nei tribunali), le stesse Sezioni Unite della Cassazione abbiano negato la possibilità di invocare direttamente in giudizio il principio di laicità per giustificare il suo rifiuto di tenere udienze anche nelle aule del tribunale prive di simboli religiosi<sup>27</sup>: certamente, una volta garantita al ricorrente la possibilità di tenere udienza in una aula priva del simbolo, non vi era più spazio alcuno per fare valere una (presunta) lesione della sua libertà di coscienza, della sua libertà di religione (negativa) o del suo diritto a non essere discriminato (per il fatto di essere costretto a svolgere le proprie funzioni alla presenza del simbolo, che, di fatto, non c'era), tuttavia sarebbe stato ancora possibile, a rigore, lamentarsi e, quindi, interrogarsi circa l'idoneità della soluzione individuata nella messa a disposizione di una aula separata - allestita senza la presenza del crocifisso, dove scegliere eventualmente di tenere udienza - a preservare adeguatamente il principio di laicità dello Stato.

Oggi le Sezioni Unite hanno superato completamente questo tipo di cautele, mostrando di non ravvisare ostacolo alcuno a intervenire sul punto riguardante l'accertamento del (presunto) contrasto col principio di laicità dello Stato nella peculiare natura o connotazione strutturale dell'interesse sotteso alla situazione giuridica di cui viene rivendicato il rispetto (e nella connessa posizione rivestita dal ricorrente).

In secondo luogo, la scelta di non ricorrere alla *disapplicazione* della norma regolamentare, nonostante la ravvisata disarmonia tra il suo contenuto e il principio di laicità, deve trovare la sua giustificazione nella circostanza che tale disarmonia non implichi un insuperabile contrasto della norma con la Costituzione. Oppure, nella mancanza di quel "contrasto evidente", che la dottrina ha evocato per la piana praticabilità del rimedio<sup>28</sup>. Tale mancanza non sarebbe dovuta, però, stando

---

<sup>27</sup> Cass. civ., sez. un., 14 marzo 2011, n. 5924, punti 7.6-7.8 dei *Motivi della decisione*.

<sup>28</sup> Nel richiamare la soluzione proposta al problema in esame da **S. LARICCIA**, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 23 dicembre 2004, che auspicava di appianare il contrasto col principio di laicità tramite la disapplicazione della norma regolamentare, **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, in *Giur. cost.*, 2004, n. 6, p. 4304 s., osserva, non senza fondamento, che la tesi in questione "risponde, almeno qui e ora (perché alle lunghe si pone, con la disapplicazione, un problema di eguaglianza e di certezza del diritto) alla palese esigenza di non applicare norme che, da qualunque fonte inferiore alla Costituzione siano poste, contrastino con questa in modo



all'argomentare delle Sezioni Unite, e come sarebbe stato lecito attendersi, all'incerta definizione e circoscrizione del "principio supremo" chiamato in causa e desumibile dalla Carta fondamentale - la cui natura di principio "implicito" o "non scritto" crea inevitabilmente, nonostante l'opera chiarificatrice svolta dalla Consulta in questi anni, problemi di determinatezza ancora maggiori di quelli solitamente posti dai principi costituzionali "scritti" - quanto a una certa (supposta) ricorrenza di margini di "adattabilità", per così dire, della norma regolamentare, (pertanto riconosciuta dai Supremi Giudici) suscettibile di interpretazione conforme.

Il punto merita qualche approfondimento.

Non vi è dubbio che «il principio di conservazione degli atti [...] alla radice di qualunque forma di interpretazione "conforme a"» qualcosa, legato a quella tra le "esigenze antropologiche profonde" che si compendia nell'idea di "stabilità"<sup>29</sup>, a prescindere dalle sue basi teoriche e dalle sue specifiche positivizzazioni, favorisce il ricorso a una tecnica metodologica tendente a privilegiare la conservazione della norma regolamentare, sulla contrapposta ipotesi del suo immediato e totale superamento, tecnica che ben si addice alla specifica questione esaminata.

A parte l'intrinseca delicatezza della materia, interferente con sentimenti religiosi profondamente radicati in alcuni strati della popolazione, se non con veri e propri "bisogni degli studenti"<sup>30</sup>, tanto che, come è stato sottolineato, tutti "i tentativi di rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche hanno sempre determinato la reazione risentita e la resistenza della popolazione"<sup>31</sup>, contrasta certamente con la rilevata "debolezza" del quadro normativo di riferimento, determinata dalla mancanza di una previsione legislativa<sup>32</sup>, la capacità delle norme regolamentari in questione di raggiungere indenni ormai quasi un secolo di vita, a riprova del fatto che la materia *de qua* riflette esigenze di

---

evidente", mentre il carattere implicito del principio di laicità "rende l'appoggio di una evidente incostituzionalità un po' più scivoloso". Gli evocati problemi di eguaglianza e certezza del diritto derivano dalla circostanza che l'istituto della disapplicazione non ha ovviamente effetti *erga omnes*, ma strettamente limitati al singolo caso deciso.

<sup>29</sup> Così **M. LUCIANI**, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali IX, Giuffrè, Milano, 2016, p. 448.

<sup>30</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

<sup>31</sup> **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Dir. fam. pers.*, 1/2006, p. 289.

<sup>32</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 8 dei *Motivi della decisione*.



conservazione forse ben maggiori di quelle desumibili dall'intrinseco rilievo delle fonti che in atto la disciplinano nel nostro ordinamento.

Depone in questo senso anche il dato collegato con l'operare del meccanismo denominato "taglia-leggi" - a me parso sempre assai significativo e molto opportunamente ora valorizzato dalle Sezioni Unite - in base al quale ci si è precipitati [art. 3.1-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2009, n. 9 (lett. *a*)] a eliminare, dall'elenco delle disposizioni espressamente abrogate dall'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Allegato A, n. 224), in cui ci era evidentemente finito per errore, a differenza del regolamento "gemello" riguardante le scuole elementari, proprio il regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, confermandosi così, indirettamente, la volontà del legislatore di mantenerlo pienamente in vigore<sup>33</sup>.

Sembra, tuttavia, doveroso verificare se, nel caso in esame, ricorressero effettivamente le condizioni per fare ricorso allo strumento dell'interpretazione conforme.

È pacifico, a questo riguardo, che i confini dell'interpretazione conforme coincidono, in pratica, con i confini stessi dell'interpretazione. Come è stato autorevolmente osservato, "[a]l testo [il giudice] non può sfuggire e [...] l'opera dell'interprete non potrà mai essere legittimamente giustificata se il testo è stato abbandonato"<sup>34</sup>. Si è ancora esemplarmente ribadito che

*"una volta assestato il confine tra il normare e l'interpretare e rifiutato un soggettivismo ermeneutico che non conduce da nessuna parte, proprio una applicazione non sorvegliata del principio dell'interpretazione conforme a costituzione può facilmente comportarne l'attraversamento: l'opera di adeguamento di un testo, infatti, non può essere condotta sino al punto di leggervi quel che non c'è, anche quando la costituzione vorrebbe che vi fosse"*<sup>35</sup>.

Non è consentito, insomma, far dire al testo ciò che il testo stesso non può (nel senso che non permette di) dire, neppure quando una lettura costituzionalmente orientata della disposizione può apparire come lo

---

<sup>33</sup> Ritiene che, a seguito di "questa singolare vicenda, oggi almeno possiamo vantare un fondamento legislativo espresso della vigenza dei due regolamenti, da poter - finalmente - sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale", G. D'ELIA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 novembre 2009, p. 8.

<sup>34</sup> M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 433.

<sup>35</sup> M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 434 (mio il corsivo).



strumento più immediatamente utilizzabile (si potrebbe dire, più a portata di mano) in funzione di una migliore ed efficace tutela dei diversi interessi in gioco. Di fronte a un testo assolutamente inequivoco<sup>36</sup>, una lettura di questo tipo della disposizione, per quanto sorretta da scopi nobilissimi, travalicherebbe i confini di una (legittima) operazione ermeneutica per approdare a una discutibile forma di manipolazione del dato normativo, dagli esiti del tutto imprevedibili (proprio in quanto strumento di correzione creativa e non di ricostruzione evolutiva nel rispetto dell'«invalidità delle “condizioni di possibilità” determinate dal testo»<sup>37</sup>, ossia dal preesistente dato normativo).

Orbene, fatta salva una tesi assolutamente minoritaria, sostenuta, ad esempio, dall'Avvocatura dello Stato davanti alla Corte costituzionale<sup>38</sup> ma chiaramente non in linea col dato testuale della disposizione, era fin qui praticamente pacifico che l'art. 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, prevedesse l'*obbligatoria* esposizione del crocifisso in tutte le scuole medie (comprese, come sappiamo, le scuole superiori). Ancora più chiaramente di quanto non risultasse dalla parallela disposizione riguardante le scuole elementari, tale norma, non a caso collocata nel Capo del regolamento riguardante i “locali” e “l'arredamento scolastico”<sup>39</sup>, ha sempre avuto un inequivoco carattere prescrittivo, nella parte in cui perentoriamente affermava che “ogni aula [ha] l'immagine del Crocifisso”.

---

<sup>36</sup> Parla, in termini esatti, di “norma chiaramente ed inequivocabilmente precettiva”, sicché “la sua compatibilità o meno con i principi costituzionali poteva e doveva essere verificata soltanto conservandole il suddetto carattere di norma cogente”, **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.; analogamente **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 52 s.

<sup>37</sup> **M. LUCIANI**, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 447.

<sup>38</sup> Cfr. Corte cost., ord. n. 389 del 2004, dove si dà atto che “la difesa del Presidente del Consiglio sostiene che [...] le norme regolamentari richiamate dal remittente *non stabiliscono alcun obbligo di esposizione del Crocifisso*, e che, in assenza di un obbligo legale di esposizione, il problema sarebbe quello di verificare se le norme costituzionali *consentano l'esposizione* di quel simbolo del cattolicesimo” (mio il corsivo). La Corte costituzionale ha, comunque sia, “evita[to] di esprimersi” su questa tesi dell'Avvocatura: così **F. RIMOLI**, *La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato*, cit., p. 4303. Reputa che le norme regolamentari si limitino a prevedere «il Crocifisso tra gli oggetti facenti parte dell'“arredamento” delle classi delle scuole (rispettivamente) medie ed elementari», senza disporre l'esposizione e senza dire nulla “sul quando e sul dove, all'interno dell'aula scolastica, vada collocato”, **G. D'ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 2 e p. 7.

<sup>39</sup> Non si comprende, pertanto, come Corte cost., ord. n. 389 del 2004, abbia potuto affermare che la disposizione “si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule”.



In tal modo, si stava precisando come *dovessero* essere arredate le aule scolastiche, o, per meglio dire, si individuava un oggetto occorrente per l'arredamento di tutte le aule scolastiche. Tutto ciò è talmente vero che non si è mancato di ravvisare, nell'„interpretazione conforme” proposta dalla Corte una forma dissimulata di disapplicazione della norma regolamentare, una sorta di disapplicazione “implicita”<sup>40</sup>.

Ma, oltre al carattere *obbligatorio* dell'esposizione, non si è mai dubitato (né poteva accadere) che l'unico simbolo da esporre fosse il *crocifisso*. La norma solo dell'immagine della figura di Gesù Cristo in croce (in termini di obbligatorietà di esposizione) ha sempre parlato, non di altro. Non c'è mai stato un riferimento, lessicalmente equivoco, perché parzialmente indefinito, a concetti come “Divinità” o qualcosa di simile.

Nella disposizione dell'art. 724 c.p. era un tempo indubbio che il riferimento alla “Divinità” fosse fatto alla Divinità cattolica (lo aveva dato per scontato, in un primo tempo, la stessa Corte costituzionale, parlando, testualmente, di “limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica”)<sup>41</sup>, ma, sganciato dal contesto sistematico, il termine si sarebbe prestato sicuramente a letture ben più ampie. Nel nostro caso non è così: il significante utilizzato dalla norma rimandava a uno solo, a un unico, possibile, significato. Per usare le stesse parole delle Sezioni Unite, nella norma “si leggeva imposizione autoritativa della presenza del crocifisso” ed essa “era caratterizzata da esclusività (solo quel simbolo)”<sup>42</sup>.

La conclusione è rafforzata dal fatto di volere insistere sulla circostanza che la *ratio* della previsione regolamentare fosse strettamente legata al principio della Religione di Stato risultante, formalmente, dallo Statuto del Regno del 1848 e valorizzato dal “contesto ordinamentale nel quale la disposizione regolamentare fu emanata”<sup>43</sup>. Se i crocifissi nelle scuole erano uno dei simboli del “nuovo ordine” che, di lì a poco, si sarebbe “felicitemente” instaurato nei rapporti tra Stato e Chiesa, è ovvio che andassero *obbligatoriamente* esposti nelle aule scolastiche. Come è ovvio che non ci fosse spazio per l'esposizione di altri simboli.

Tutto ciò non fa altro che confermare la completa estraneità al dato testuale della norma in esame, e alla relativa *ratio*, dell'idea di una esposizione *facoltativa* del simbolo, comunque configurata o concepita, specie se *abbinata ad altri simboli*. E alle Sezioni Unite tutto questo (com'è

---

<sup>40</sup> Così N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe”*, cit., p. 19.

<sup>41</sup> Corte cost., sent. n. 14 del 1973 (punto 3 del *Considerato in diritto*).

<sup>42</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

<sup>43</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.5 dei *Motivi della decisione*.





ovvio) è ben chiaro, parlando esse puntualmente di “originario carattere assoluto e incondizionato della esposizione del simbolo cristiano”<sup>44</sup>.

Tuttavia, per i Supremi Giudici la disposizione va interpretata nel senso che

“l’aula può [accogliere la presenza del crocifisso] allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità”<sup>45</sup>.

Si passa così dalla obbligatorietà alla facoltatività dell’esposizione del crocifisso, in quanto rimessa a una scelta della comunità scolastica, con potenziale apertura all’esposizione anche di altri simboli religiosi.

#### **4 - L’ipotesi di una “incompletezza” della norma regolamentare in rapporto alle diverse esperienze e convinzioni di fede ridefinite in una dimensione prettamente storico-culturale**

Il contrasto con il principio di laicità, ravvisato dalle Sezioni Unite, è legato alla rigidamente predefinita presenza solitaria del crocifisso nelle aule scolastiche (non, dunque, alla presenza, in sé e per sé considerata, del simbolo)<sup>46</sup>, luogo pubblico inclusivo delle diverse identità di tutte le varie componenti della comunità educativa, e soprattutto al carattere “istituzionale” di quella presenza<sup>47</sup>, imposta da (quella che potrebbe sembrare) una “opzione etica” compiuta, una volta per tutte, dallo Stato, in termini incompatibili con il principio di non identificazione

---

<sup>44</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

<sup>45</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.

<sup>46</sup> Cfr. **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.

<sup>47</sup> La Cassazione desume questo carattere dall’obbligatorietà dell’esposizione: “L’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita”: Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.6 dei *Motivi della decisione*.



(quand'anche solo simbolica) di quest'ultimo con una qualsiasi visione della vita eticamente o confessionalmente caratterizzata<sup>48</sup>.

A sostenere tale esito interpretativo intervengono, in primo luogo, le più significative implicazioni ricavate dall'elaborazione del principio di laicità a opera della Corte costituzionale. Ma bisogna pure tenere conto dell'idea, ben presente nella sentenza in commento, che il crocifisso - per quanto non possa mai, com'è ovvio, assurgere a "simbolo identificativo della Repubblica"<sup>49</sup> - abbia una duplice (se non addirittura triplice) caratterizzazione, ossia abbini alla sua natura (indiscutibile) di *simbolo religioso*, che esprime, per il credente, "il messaggio del mistero della resurrezione e della redenzione dell'uomo", anche quella di simbolo, si potrebbe dire, della *identità religiosa nazionale*, in quanto capace di evocare "anche uno dei tratti del patrimonio culturale italiano" e di rappresentare "una storia e una tradizione di popolo" con le sue "profonde radici cristiane", nonché quella di *simbolo di valori universali*, quali "la dignità umana, la pace, la fratellanza, l'amore verso il prossimo e la solidarietà" "condivisibili [...] anche da chi non è credente"<sup>50</sup>. Questa valenza *genericamente culturale* del simbolo (nativamente e costitutivamente religioso) costituisce, secondo le Sezioni Unite, anche per i simboli *delle altre religioni*, condizione di base perché essi possano trovare ospitalità nei muri delle aule scolastiche italiane<sup>51</sup>.

Alla luce di queste ultime considerazioni, si potrebbe ritenere che il vero limite della norma regolamentare in esame non sia tanto quello di prevedere l'esposizione (obbligatoria) del crocifisso, quanto il suo carattere *parziale*, da intendere non nel senso di norma "di parte", che

---

<sup>48</sup> "La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza": *ibidem*.

<sup>49</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.9 dei *Motivi della decisione*.

<sup>50</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.8 dei *Motivi della decisione*.

<sup>51</sup> Lo precisa la motivazione della sentenza al punto 13.3: per un verso si ribadisce che il "simbolo del cristianesimo, espressione anche delle radici culturali della nostra società [...] concorre a delineare uno spazio pubblico condiviso, caratterizzato da una molteplicità di ragioni dialoganti e ispirato a una neutralità accogliente delle diversità". Per altro verso, si aggiunge che "[a]nche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola pubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione". Resta ferma, peraltro, "la specificità del crocifisso rispetto a qualsiasi altro simbolo di diversa fede" (A. SALVI, *Sezioni Unite e crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, cit.), dato il collegamento con l'identità religiosa nazionale evocato dalla Corte.



manifesta cioè mancanza di “neutralità” ed “equidistanza” verso le diverse fedi e convinzioni da parte delle istituzioni pubbliche, quanto nel senso di norma “incompleta”, che si riferisce, cioè, “solo a una parte” delle esperienze di fede per come ridefinite in una dimensione prettamente culturale e in funzione di fattore di integrazione nell’ambito delle moderne società multiculturali. E, se si accetta questa premessa, di “interpretazione conforme” a Costituzione potrebbe forse parlarsi in un senso diverso da quello fatto proprio dalle Sezioni Unite.

Invero, l’obbligatorietà della esposizione del simbolo della cristianità - componente ineliminabile in via interpretativa, a mio parere, della norma regolamentare in esame - non può oggi essere letta come qualcosa capace di evocare forme di costrizione ai danni di chi non si riconosce in quel simbolo (quale strumento di “integralistica rivendicazione di dogmi da imporre”)<sup>52</sup> o per chi reclama la visibilità (anche) di altri simboli religiosi. Non è più una obbligatorietà da intendere in senso incondizionato e assoluto. In questa direzione, può essere pienamente giustificata una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, che non ne altererebbe affatto il tenore letterale, ma la collocherebbe nel contesto di pluralismo culturale e confessionale voluto dal principio di laicità. Ferma restando la necessità di collocare i contenuti della norma in una tipica dimensione di obbligatorietà (dell’esposizione del crocifisso) (dato il suo inequivoco tenore letterale), essa *non può essere interpretata come fonte di una qualche preclusione o divieto quanto alla esposizione di altri simboli religiosi e, quanto all’esposizione del crocifisso, come fonte di un obbligo incondizionato e inderogabile.*

Si potrebbe forse pure dire che il contenuto della disposizione oggi non sarebbe in definitiva molto diverso da quello del primo inciso dell’art. 7, par. 3, della legge sull’educazione e l’istruzione pubblica vigente in Baviera, dove si prevede che in ogni aula viene affissa una croce in considerazione delle caratteristiche storiche e culturali dello Stato, salva poi la possibilità di ulteriori interventi da parte delle autorità scolastiche quando si ponga concretamente l’esigenza di comporre eventuali conflitti che sorgano all’interno delle singole scuole.

---

<sup>52</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.3 dei *Motivi della decisione*. Ovviamente, una posizione di soggezione degli studenti rispetto al simbolo religioso non potrebbe essere pretesa neppure durante lo svolgimento dell’ora di religione, a differenza di quanto sembra sostenere **G. D’ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 8, ricordando che l’insegnamento della religione è impartito “in conformità della dottrina della Chiesa” e che, “nella dottrina della Chiesa cattolica, rientra l’esposizione, la venerazione e l’adorazione del Crocifisso” (ibid.).



In questa logica, non potendo essere la fonte in sé e per sé considerata causa del conflitto col principio di laicità<sup>53</sup>, anche perché l'esposizione del simbolo per iniziativa statale non implica di per sé che lo Stato si identifichi automaticamente in esso, nella norma regolamentare non dovrebbe (più) vedersi la base costitutiva della obbligatoria esposizione solitaria del crocifisso, in quanto, invece, in essa troverebbe innesto l'operare automatico di una sorta di presunzione della volontà della classe di vedere esposto il simbolo (specchio della conforme scelta della maggioranza dei cittadini, democraticamente espressa), se si vuole, di una sorta di innocua "situazione di *default*"<sup>54</sup>, salva la validità di una determinazione contraria, basata sulla volontà effettiva degli studenti, favorevole piuttosto ad accogliere un diverso tipo di soluzione.

## 5 - I residui profili di peculiare rilevanza del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi

Nella stessa sentenza delle Sezioni Unite si coglie qualche traccia del permanere di una peculiare considerazione del crocifisso rispetto agli altri simboli religiosi.

Come la dottrina ha avuto modo di osservare, un elemento in questo senso si coglie confrontando il passaggio della sentenza dove si ribadisce che la parete dell'aula scolastica "nasce bianca" - salvo poi accogliere l'esposizione facoltativa di uno o più simboli<sup>55</sup> - e quello in cui si parla della possibilità di "affiancare" al crocifisso altri simboli<sup>56</sup>.

La soluzione di partenza della parete bianca implicherebbe, a rigore, che, in mancanza di esplicita richiesta da parte anche di un solo componente della comunità scolastica, nessun simbolo sia appeso e che si possa richiedere l'esposizione del crocifisso o, eventualmente anche in alternativa, di altri simboli; al contrario, evocando la possibilità di "affiancare" altri simboli al crocifisso, parrebbe che non sia ammessa la sola presenza di simboli diversi da quello della religione cristiana, ma che

---

<sup>53</sup> Secondo la precisazione fatta da P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola*, cit., p. 6.

<sup>54</sup> L'espressione tra virgolette è di M. TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 56.

<sup>55</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 12.1 dei *Motivi della decisione*: "la parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia".

<sup>56</sup> Si parla della possibilità di "affiancar[e] la presenza [del crocifisso] con l'affissione di simboli di altre fedi religiose o di altre convinzioni" al punto 14.1 della motivazione. Ma si veda pure, già, il punto 12.1 dei *Motivi della decisione*.



essi, se richiesti, debbano necessariamente essere accostati a quest'ultimo<sup>57</sup>. Una soluzione di questo tipo potrebbe rispondere a una logica ben precisa, non priva di una sua intrinseca coerenza.

Sul fronte, poi, della fornitura dei materiali di cui gli edifici scolastici devono poter disporre, non vige solo l'art. 190 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (che pone a carico dei comuni la spesa per l'arredamento dei locali scolastici), ma sono da considerare vigenti, come ribadito dalla Cassazione, anche le norme regolamentari del 1924 (e del 1928), che continuano a includere fra gli oggetti destinati a tale arredamento il crocifisso. Tuttavia, la facoltatività dell'esposizione del simbolo, alla quale le Sezioni Unite pervengono in omaggio al principio di laicità dello Stato, sembra finire col ripercuotersi anche sull'acquisto del medesimo, che diventa necessario solo a seguito della richiesta di esposizione proveniente dalla classe; difficile ipotizzare che, in applicazione della norma regolamentare, esso dovrebbe essere messo preventivamente a disposizione della comunità scolastica, sia cioè acquistato in quanto ancora componente della dotazione obbligatoria delle singole classi dell'istituto scolastico.

Non si discute sul fatto che il senso originario della norma regolamentare comportasse anche questo; e le Sezioni Unite, come si è visto, ravvisano il contrasto della medesima disposizione col principio di laicità soltanto in relazione al carattere "istituzionale" dell'esposizione; tuttavia, se può ragionevolmente escludersi la possibilità per la scuola di disfarsi dell'oggetto (magari solo temporaneamente) non utilizzato, la scuola medesima dovrebbe ritenersi obbligata a richiederne l'acquisto (insieme con gli altri simboli di cui fosse stata ammessa l'esposizione) solo in caso di esplicita richiesta da parte degli studenti.

Indipendentemente da quanto sembra potersi desumere dal poco sopra richiamato passaggio della sentenza in commento, è probabile che una situazione di particolare rilevanza o visibilità per il crocifisso rimanga di fatto, non essendo prevedibili, almeno a breve o medio termine, grossi "scossoni" rispetto alla situazione già consolidata. Questo anche perché la sentenza in commento non comporta certo alcun obbligo di generalizzata rimozione dei crocifissi dalle aule dove essi sono attualmente presenti

---

<sup>57</sup> Cfr. la giusta osservazione di **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e crocifisso*, cit.: "Se ne desume, se le parole hanno un senso, che presupposto necessario per l'esposizione di tali altri simboli dovrebbe essere quello che sia stata chiesta e disposta anche quella del crocifisso"; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 60. Anche **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 56, parla di esposizione del crocifisso "da solo o accompagnato da altri simboli".



(non è dotata di una efficacia tale da dare vita a un tale risultato); né c'è da aspettarsi che, nella generalità degli istituti scolastici, si ponga formalmente la questione della legittimità dell'esposizione del simbolo sotto il profilo della verifica della volontà effettiva della comunità scolastica di mantenerla o di superarla<sup>58</sup>. Non vedrei, in altre parole, alcun serio pericolo del profilarsi di «scenari di lotta “di classe”», talora prefigurati in dottrina<sup>59</sup>, o di scuole trasformate su tutto il territorio nazionale in “campi di battaglia” dove lottare in nome del crocifisso o di altri simboli religiosi.

Ancora una volta è ragionevole ipotizzare che particolari problemi potranno presentarsi concretamente solo in alcuni istituti e, in questi casi, una novità da salutare positivamente è che la sentenza della Cassazione dà definitiva consacrazione alle procedure di mediazione dei conflitti tra portatori di identità diverse chiaramente ispirati alla logica della conciliazione e della reciproca tolleranza.

Una logica, però, che, se tiene davvero in paritaria considerazione la libertà di religione positiva e quella negativa di tutti i componenti della comunità scolastica, dovrebbe dare i suoi frutti, a vantaggio della posizione rimasta numericamente minoritaria, sia nel caso in cui i competenti organi di autonomia interna all'istituto si fossero pronunciati per l'esposizione del simbolo, sia nel caso contrario, in cui cioè avessero optato per la soluzione della parete bianca. Insomma, nella logica stessa della soluzione accolta dalla Corte, che “la parete nasce bianca” dovrebbe significare che non c'è già esposto il crocifisso, ma non che in caso di mancanza di accordo unanime all'interno degli organi scolastici si deve tenere conto in qualche modo della posizione contraria all'esposizione del simbolo e non di quella favorevole. Il “rischio che la minoranza resti sopraffatta dalla volontà della maggioranza”<sup>60</sup> deve essere evitato qualunque sia la composizione della minoranza.

## **6 - Le competenze degli organi di autonomia scolastica in tema di esposizione dei simboli religiosi e la composizione dei conflitti affidata agli “accomodamenti ragionevoli”**

---

<sup>58</sup> Ritiene che “dove c'è il crocifisso” debba procedersi a indire “l'assemblea solo se c'è richiesta di rimuoverlo”, N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe”*, cit., p. 25.

<sup>59</sup> G. D'ELIA, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 2.

<sup>60</sup> M. TOSCANO, *Il crocifisso ‘accomodato’*, cit., p. 59.



La pronunzia delle Sezioni Unite è molto chiara nel fissare il principio che, già allo stato attuale della legislazione, rientra nella competenza degli organi di autonomia scolastica pronunciarsi in materia di esposizione dei simboli religiosi<sup>61</sup>. Anzi, venuto meno, con riguardo al crocifisso, l'obbligo di esposizione risultante dalla più volte citata norma regolamentare, bisogna individuare proprio nelle decisioni assunte dagli organi scolastici la nuova fonte determinativa della presenza del simbolo nelle aule degli istituti di istruzione.

Vale intanto appena la pena di osservare incidentalmente che quanto precisato dai Supremi Giudici consente ormai di prendere definitivamente le distanze dal precedente orientamento espresso dalla stessa Cassazione la quale, a proposito dell'esposizione del crocifisso nelle aule dei tribunali, aveva ritenuto che solo il legislatore fosse titolato a intervenire in materia, autorizzando, ad esempio, la contestuale esposizione di altri simboli religiosi<sup>62</sup>. Per quanto formulato in relazione a spazi diversi da quelli delle aule scolastiche, caratterizzati, peraltro, da esigenze di neutralità particolarmente stringenti, si sarebbe potuto ritenere che il principio di diritto potesse avere valenza generale, o comunque più ampia di quella relativa alla materia in relazione alla quale veniva formulato. Ora le Sezioni Unite - a mio parere del tutto correttamente - ci dicono che non è così, distinguendo nettamente, da ogni altro, il contesto educativo/formativo scolastico, caratterizzato da proprie, spiccate, garanzie di autonomia, espressamente previste dalla legge. È evidente, del resto, che una soluzione della questione dell'esposizione del simbolo, affidata (essenzialmente) alla libera scelta degli utenti del servizio

---

<sup>61</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 14.2 dei *Motivi della decisione*. In dottrina, nella prospettiva della valorizzazione delle decisioni degli organi di autonomia scolastica, cfr. soprattutto **R. BOTTA**, *L'esposizione del crocifisso tra "non obbligo" e divieto*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 8, p. 1077; **ID.**, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, ivi, 2004, n. 2, p. 242. Cfr. pure **L. PEDULLÀ**, *Il crocifisso, simbolo di valori civili: "scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani"*, in *Pol. dir.*, 2006, n. 2, p. 337 ss. (cit. a p. 342 s.) - il quale si rifà al novellato art. 117 Cost., alla luce del quale la questione dell'esposizione del crocifisso sarebbe oggi "rimessa all'autonomia scolastica che ha ormai assunto rango costituzionale" - nonché, con varietà di accentuazioni, fra gli altri, **B. RANDAZZO**, *Laicità "positiva" e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in *Quad. cost.*, 2004, p. 843; **M. CANONICO**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, I, p. 259 ss., e **M. PACINI**, *La Cedu e il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Giornale di dir. amm.*, 2011, n. 8, p. 859.

<sup>62</sup> Cfr. Cass. civ., 8 febbraio 2011, n. 5924, cit., p. 6.6 e p. 20.1 dei *Motivi della decisione*.



pubblico, non potrebbe neanche lontanamente immaginarsi se riferita alle aule dei tribunali della Repubblica.

Ma la Suprema Corte non si limita a fornire una autorevole lettura delle norme che fissano le competenze degli organismi di autonomia scolastica, in quanto individua anche i criteri che tali organi devono seguire nel pronunciarsi sulla materia riguardante l'esposizione dei simboli.

Anche in questo caso la Corte è, anzitutto, guidata dal principio di laicità, in particolare da quel suo corollario in base al quale, venendo in gioco questioni legate all'esperienza di fede e al sentimento religioso di ognuno, non è consentito rifarsi a criteri meramente quantitativi, che, per definizione, finirebbero per svantaggiare le minoranze.

Rifarsi sistematicamente al principio maggioritario (regola, peraltro, comune di funzionamento degli organi collegiali) potrebbe in effetti bastare a superare solo i problemi indotti, come abbiamo visto, dal carattere "istituzionale" dell'esposizione: basterebbe, cioè, a passare - per usare una efficace espressione adoperata in dottrina - dal "crocifisso di Stato" ("autoritativo" e perciò incompatibile, secondo la Corte, con la Costituzione) al "crocifisso di classe" ("democratico", perché fondato su una autonoma scelta della comunità scolastica)<sup>63</sup>. Tuttavia, questa soluzione continuerebbe a non soddisfare pienamente il principio di laicità, che reclama anche una adeguata tutela delle minoranze, nella logica della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo culturale e confessionale.

Inoltre, è evidente che l'idea di laicità fatta propria dalla Corte è quella della laicità pluralistica realizzata "per addizione" (in contrapposizione alla soluzione alternativa della laicità "per sottrazione"), nonostante le difficoltà, segnalate in dottrina, che essa può incontrare in caso di una sua non sorvegliata applicazione alla materia dei simboli. La via indicata dalla Corte si spiega perché sia il crocifisso sia gli altri eventuali simboli religiosi sono considerati

"mezzi di dialogo interreligioso e interculturale, anziché di divisione e di conflittualità"; "l'aggiunta di simboli delle varie religioni non solo pone le varie religioni sullo stesso piano, ma insegna anche agli

---

<sup>63</sup> Contrappone, appunto, «un "crocifisso di stato", autoritativo» alla nuova figura del «"crocifisso di classe", democratico perché voluto dalla comunità scolastica autonomamente determinatasi», N. COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 19.





studenti che è fondamentale il rispetto reciproco delle varie fedi religiose”<sup>64</sup>.

A questo punto, la Corte prova a valorizzare il ricco armamentario concettuale solitamente utilizzato in occasione del bilanciamento tra diritti o libertà fondamentali in conflitto, fino a suggerire il ricorso agli “accomodamenti ragionevoli”<sup>65</sup>, sebbene, in verità, né l’uno né gli altri siano immediatamente collegati con la sostanza del principio di laicità.

Alla luce di tali criteri, si reputa giustamente che non possa riconoscersi un “potere interdittivo” al singolo, il quale, non potendo pretendere di vedere realizzata la propria personale idea di laicità, implicante l’assoluta “impermeabilità” dello spazio pubblico da parte della religione e dei suoi simboli, finirebbe col rivendicare una «illimitata espansione di uno dei due aspetti della libertà religiosa, che diverrebbe “tiranno” nei confronti dell’altro»<sup>66</sup>. Ma la sua posizione non può neppure essere totalmente pretermessa, esistendo “molte possibilità in campo” riguardo alle “modalità di affissione del crocifisso” tali da venire in qualche modo incontro alle sue esigenze<sup>67</sup>.

Sicuramente alle forme di accomodamento evocate dai giudici si può fare ricorso quando si tratta in generale di governare i conflitti tra identità diverse tipici delle moderne società multiculturali e quindi anche per gestire il pluralismo delle convinzioni, delle fedi, delle stesse regole (implicanti pure la coesistenza di una diversità di simboli o di diverse convinzioni circa la loro esposizione)<sup>68</sup>; in questo senso, può convenirsi che l’accomodamento ragionevole è “frutto ed espressione della laicità come metodo”<sup>69</sup>.

Tuttavia, a riprova che nella materia esaminata possa effettivamente porsi un problema di trattamento “particolarmente svantaggioso”, per alcune categorie degli utenti del servizio o per il personale scolastico, determinato dal fattore “religione”, vale la pena di

---

<sup>64</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 13.3 dei *Motivi della decisione*.

<sup>65</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*.

<sup>66</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 21 dei *Motivi della decisione*.

<sup>67</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 22 dei *Motivi della decisione*.

<sup>68</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*: nella prospettiva dell’accomodamento ragionevole “le soluzioni vanno ricercate in concreto, non sulla linea di chiusure e contrapposizioni, ma attraverso un dialogo costruttivo in vista di un equo contemperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, dove la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile”.

<sup>69</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 19 dei *Motivi della decisione*.



ricordare che questi strumenti sono di solito impiegati proprio nell'ambito della tutela antidiscriminatoria dei lavoratori<sup>70</sup>, anche come tipici parametri di *appropriatezza e necessità* delle misure adottate dal datore di lavoro che, pur perseguendo finalità legittime, si rivelassero, appunto, particolarmente svantaggiose nei confronti di determinate categorie di soggetti.

## 7 - Brevi notazioni conclusive

La sentenza della Corte, "privatizzando" l'iniziativa concernente l'esposizione dei crocifissi nelle scuole, dà a quest'ultima un fondamento del tutto nuovo, anche se il riconosciuto valore culturale del simbolo, concorrente con quello propriamente religioso, avrebbe forse potuto indurre a ritenere compatibile con il principio di laicità anche una iniziativa "istituzionale" del tipo di quella risultante dalla vigente norma regolamentare. A patto di non porre alcuna preclusione verso la presenza di altri simboli o verso il ricorso a possibili "aggiustamenti", frutto di dialogo e di mediazione, a salvaguardia delle (eventualmente) diverse convinzioni e identità presenti all'interno della comunità scolastica.

In questo senso, sarebbe stato possibile, a mio parere, combinare la previsione della norma regolamentare (per come testualmente vigente) con eventuali determinazioni correttive o integrative rimesse alla decisione dei competenti organi di autonomia scolastica, intervenendo

---

<sup>70</sup> Nell'ambito di tale tutela, "gli accomodamenti possono essere visti come modalità di rimozione degli svantaggi creati da una norma neutra, indirettamente discriminatoria": **S. COGLIEVINA**, *Diritto antidiscriminatorio e religione*, cit., p. 66. Cfr. pure **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato*, cit., p. 67, nt. 34. Sottolinea **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 20, che "[i]l ragionevole accomodamento della legge generale presupporrebbe [...] nella specie la persistente obbligatorietà dell'esposizione del crocifisso, stabilita da una norma generale *da adeguare in modo appropriato* al fine di tutelare la libertà verso la religione e i suoi simboli da parte di studenti o professori non appartenenti alla confessione cattolica o non credenti o agnostici" (mio il corsivo). Anche **A. MADERA**, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2020, p. 125 s., ricorda che «l'espressione "ragionevole accomodamento" è solo emersa sporadicamente nel registro linguistico di alcuni giudici della Corte europea, quale parametro da "incorporare" nella valutazione di proporzionalità, che esige che il fine legittimo venga perseguito avvalendosi dei "mezzi meno restrittivi" allorché si configuri una interferenza con l'esercizio della libertà religiosa e siano possibili modalità alternative di perseguire il medesimo fine».



così solo su quelle situazioni eccezionali in cui la presenza del crocifisso determina tensioni nell'ambito della comunità educativa<sup>71</sup>.

L'unica posizione che non dovrebbe più trovare in quest'ultima accoglienza è quella della semplice contrarietà ideologica *sic et simpliciter* alla presenza del simbolo (o dei simboli), incompatibile con la promozione dello spirito di tolleranza e di rispetto verso i sentimenti religiosi degli altri.

A questo punto bisogna soltanto sperare che interrompa la sua colpevole latitanza il legislatore, anzitutto, ma non solo, per riappropriarsi degli spazi di sua specifica competenza: l'intervento del legislatore sarebbe un bel segnale di sensibilità verso temi assai delicati come quelli su cui si sono pronunziate le Sezioni Unite, costrette, proprio per l'inerzia delle camere parlamentari, a "sperimentare" in prima persona percorsi "interpretativi" del tutto inediti, esponendosi, però, così, inevitabilmente, a critiche di eccessiva "creatività" o di "invasione" del campo altrui. Forse anche la scelta della Corte, inusuale mi pare, di volere richiamare in apertura quel "contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti" che ha accompagnato la decisione, denota proprio, "a dispetto di quanto viene affermato", la "solitudine delle Sezioni Unite [...] nell'assumere la decisione"<sup>72</sup> a causa di un quadro normativo di incerta consistenza e definizione.

Per il momento, la dichiarata perdurante vigenza della norma regolamentare (anche nei termini ridefiniti dalle Sezioni Unite) - che già, di per sé, può soddisfare la condizione posta da quella dottrina secondo cui l'esposizione del simbolo presupponga "una legittima disposizione che espressamente la preveda o almeno la consenta"<sup>73</sup> - e l'attuazione del principio di autonomia scolastica attraverso le deliberazioni assunte dagli organi interni ai vari istituti di istruzione, anche per effetto e in funzione della esplicazione della libertà religiosa positiva e negativa degli utenti e del personale scolastico<sup>74</sup>, possono ben rappresentare una *base giuridica solida* per qualificare senz'altro come *legittima* la finalità delle misure, nel

---

<sup>71</sup> Decisamente poche, come osserva **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 52.

<sup>72</sup> **V.A. POSO**, *Croce e giustizia*, cit., p. 7.

<sup>73</sup> Ad esempio, **G. D'ELIA**, *Il Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 4.

<sup>74</sup> Cass. civ., sez. un., 9 settembre 2021, cit., punto 11.6 dei *Motivi della decisione*. Cfr. anche il punto 28.3, dove si ribadisce che l'affissione e quindi la visione del crocifisso è "il risultato dell'esercizio di un diritto fondamentale da parte degli alunni" espressione anche del rispetto della loro "coscienza morale" (tutelata dal testo unico in materia di istruzione).



caso in cui venissero considerate produttive di effetti pregiudizievoli per alcune particolari categorie di persone presenti nell'ambiente scolastico, purché collegate in modo *necessario* e *appropriato* con la richiesta di esposizione del simbolo<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Per un cenno in questo preciso senso, cfr. **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, cit.